



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 460 del 2023, proposto da Comitato Orgoglio Amaranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Ciabattini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

U.T.G. - Prefettura di Pesaro Urbino, Questura di Pesaro e Urbino, Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Vis Pesaro dal 1898 S.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

impugnazione provvedimento Prefettura di Pesaro e Urbino recante divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Arezzo in occasione dell'incontro di calcio "Vis Pesaro – Arezzo" in programma per il giorno

05.11.2023 alle ore 18.30.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal Comitato ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto, ad una prima e sommaria delibazione proprie della presente fase – e restando riservata al Collegio giudicante, anche in sede cautelare, ogni valutazione circa la legittimazione attiva del Comitato ricorrente ed il *fumus* del ricorso – di apprezzare le censure volte ad evidenziare la lacunosità della motivazione e l'incongruità del provvedimento impugnato, poiché il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Arezzo è giustificato con il richiamo *per relationem* alla determinazione del C.A.S.M.S. n. 37 del 26.10.2023, senza che sia stata effettuata una valutazione degli “indici di rischio”, in riferimento alla qualità dell'impianto sportivo destinato ad ospitare l'evento, all'aspetto gestionale delle società sportive interessate ed al livello di rischio delle tifoserie, avuto riguardo in particolare:

- ai precedenti storici in casa ed in trasferta, riferiti sia alla stagione in corso che a quelle precedenti;
- al comportamento in generale dei tifosi (rispetto delle regole, criticità lungo le vie di comunicazione, ecc.);
- alla conflittualità delle due tifoserie (della “S.S. Arezzo” e della “Vis Pesaro”);
- alla mobilitazione di un numero di tifosi maggiore rispetto alla capacità del settore loro riservato;

Che, in questo contesto, il decreto impugnato, pur ispirato ad una logica di prevenzione di pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, produce in sostanza un effetto punitivo, poiché il divieto di vendita dei biglietti è riferito ad una manifestazione sportiva diversa (incontro di calcio fra la “S.S. Arezzo” e la “Vis Pesaro”) da una nuova gara tra le due squadre (“S.S. Arezzo” e “Spal” che hanno dato luogo al precedente confronto, svoltosi in data 23 ottobre u.s., in

occasione del quale l'Amministrazione di P.S. ha riscontrato gravi comportamenti da parte della tifoseria aretina) che avrebbe potuto, nel rispetto dei principi di logica e di congruità, giustificare il tipo di misura assunta;

Che inoltre, avuto riguardo all'imminenza dell'incontro di calcio in relazione al quale è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti qui contestato, sussistono le ragioni di estrema gravità ed urgenza che non consentono la dilazione fino alla data della camera di consiglio, tali da

giustificare l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento ex art. 56 c.p.a.;

P.Q.M.

Accoglie la domanda di misure cautelari monocratiche sopra specificata e, per l'effetto, dispone la sospensione dell'efficacia del decreto prefettizio impugnato.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 6 dicembre 2023, ore di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona il giorno 3 novembre 2023.

Il Presidente
Giuseppe Daniele

IL SEGRETARIO